

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 21.5.2014 La Nuova Procedura Civile, 4, 2014

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) -Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Sussiste l'indennizzo da irragionevole durata del processo se la posta in gioco è modesta?

La modestia della posta in gioco non puòincidere sull'an dell'indennizzo per irragionevole durata del processo; invero, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno in re ipsa - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 27.1.2014, n. 1671

...omissis...

che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata per la redazione della sentenza;

che con l'unico motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e dell'art. 6, par. 1 CEDU, ai sensi dell'art. 360 cod.

proc. civ., n. 3) la ricorrente si duole per la decisione della Corte d'appello, che ha rigettato la domanda di equa riparazione per la modestia della posta in gioco e per la mancata presentazione dell'istanza di prelievo, sebbene il processo presupposto sia durato quasi sedici anni;

che il motivo è fondato;

che la costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio ritiene di aderire, è nel senso di ritenere che la modestia della posta in gioco non possa incidere sull'an dell'indennizzo per irragionevole durata del processo; invero, "pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno in re ipsa - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente" (Cass. n. 2246 del 2007);

che tra le circostanze particolari che, nel caso concreto, possono indurre il giudice ad escludere che, nonostante lo sforamento del termine ritenuto ragionevole, la parte non abbia subito un patema d'animo effettivamente indennizzabile, non può rientrare la modestia della posta in gioco, la quale può essere elemento tenuto in considerazione dal giudice nazionale per modulare il quantum dell'indennizzo, ma non può portare ad una sua esclusione atteso che, sebbene per una posta in gioco modesta, comunque vi è stata una indebita protrazione del processo (sul punto, si vedano Cass. n. 17682 del 2009 e 15268 del 2011);

che non appare pregevole nemmeno il secondo argomento sul quale fonda il rigetto deciso dalla Corte d'appello, ovvero la mancata presentazione dell'istanza di prelievo;

che per i giudizi pendenti al 25 giugno 2008, momento della entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, la mancata presentazione dell'istanza di prelievo determina l'improcedibilità della domanda esclusivamente per il segmento successivo al 25 giugno 2008, non pregiudicando l'indennizabilità del periodo precedente (Cass. n. 15303 del 2008);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, perchè proceda a nuovo esame della domanda alla luce degli indicati principi di diritto;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2014